

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA SOLIDALE, PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI E DELLA CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI DELLA MENSA SOCIALE, ANNI 2018 E 2019.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociale dott.ssa Ilaria Gaboardi nata a Galliate (No) il 08/10/1981

E

L'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale, iscritta alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato con determinazione della Provincia di Novara n. 669 del 15/03/2002, rappresentato dal Presidente, sig. Manfredi Antonio nato a Cureggio il 08/07/1945.

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale (d'ora in avanti denominata ANTEAS) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore degli ospiti della Casa di Riposo – Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova (d'ora in avanti denominata Comunità Pinoli), e di cittadini castellettesi, ovvero:

1.1 trasporti sociali:

- Trasporto sociale, per terapie sanitarie e/o visite ed esami specialistici, a favore degli ospiti residenti nella Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova, come previsto nell'art. 8 – Rapporti con le Associazioni di Volontariato, del regolamento relativo ai trasporti sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2017;
- Trasporto per necessità varie di cittadini castellettesi, seguiti dal Consorzio C.I.S.AS.;
- Trasporto scolastico per i minori disabili;
- Trasporto sociale per terapie e/o visite ed esami specialistici a favore dei cittadini castellettesi;

1.2 Trasporto pasti a domicilio: Mensa Sociale.

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2018, 2019.

ART 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

ANTEAS mette a disposizione le seguenti risorse:

2.1.1 i propri automezzi

2.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio

2.1.3 un coordinatore per la gestione delle richieste e la conseguente organizzazione dei trasporti

COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:

- 2.1.4 I dipendenti dell'ufficio comunale, per la trasmissione delle richieste e la verifica del resoconto dei servizi effettuati
- 2.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 2.3.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 2.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica con congruo anticipo ad Anteas le informazioni relative al trasporto da effettuare
- 2.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare i trasporti indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio
- 2.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante

2.3 ONERI

- 2.3.1 Gli oneri relativi dalla gestione degli automezzi dell'associazione saranno a carico di ANTEAS.
- 2.3.2 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.
- 2.3.3 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 4 punto 4.1.4.
- 2.3.4 L'onere complessivo annuale a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1.1 è stimato in massimo € 5.000,00.

ART. 3 - MENSA SOCIALE

3.1 RISORSE

ANTEAS provvederà a reperire:

- 3.1.1 I propri automezzi
- 3.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio

COMUNE fornirà:

- 3.1.3 i pasti preparati tramite il servizio mensa attivato presso la Comunità Pinoli,
- 3.1.4 i contenitori per il relativo trasporto,
- 3.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 3.3.

3.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 3.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica ad ANTEAS nominativo e indirizzo degli utenti.
- 3.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare la consegna dei pasti al domicilio degli utenti e il ritiro dei contenitori, nonché a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio
- 3.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante

3.3 ONERI

3.3.1 L'onere complessivo annuale a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1.2 è stimato in massimo € 1.000,00.

ART 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

4.1 ANTEAS si impegna:

4.1.1 ad assicurare i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 "*Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima*". I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;

4.1.2 a consegnare agli uffici comunali copia della polizza;

4.1.3 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari nei specifici settori di intervento previsti dalla convenzione, comunicando il programma formativo, in collaborazione di figure professionali di enti pubblici e/o privati in grado di soddisfare la richiesta;

4.1.4 a relazionare al Comune semestralmente riguardo ai servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e quantità di trasporti effettuati;

4.1.5 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

4.1.6 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy.

4.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 5 - COORDINAMENTO

5.1 L'ANTEAS nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.

5.2 Il Comune incarica il Responsabile dell'Area o suo delegato, di verificare il corretto andamento della convenzione, anche tramite una revisione annuale dei costi da sostenere da parte comune di Castelletto Sopra Ticino, in base alle richieste di trasporto a domicilio dei pasti pervenute all'ufficio comunale incaricato e delle richieste di trasporto sociale, tenendo comunque conto delle disponibilità di bilancio.

5.3 Tra il Responsabile del Comune e il/i coordinatore/i dell'ANTEAS avverranno incontri semestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle parti.

ART. 6- REGISTRAZIONE

6.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

per il Comune
Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali
dott.ssa Ilaria Gaboardi

per l'ANTEAS
il Presidente
Antonio Manfredi